

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI NEI  
CONFRONTI DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA LEGGE N. 2 DEL 28 GENNAIO 2009  
E S.M.I.**

**TRA**

**Regione Lazio**, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145, Roma, C.F. 80143490581 in persona di Renata Polverini, in qualità di Presidente della Regione Lazio, domiciliata per la carica ove sopra ("La Regione");

**E**

Ciascuna **Associazione di categoria** in nome e per conto delle Imprese di cui all'**Allegato 1** e ciascuna **Impresa singola** di cui all'**Allegato 2** del presente protocollo ("**Le Imprese**")


**E**

Ciascuna **Banca o Intermediario Finanziario** di cui all'**Allegato 3** del presente protocollo ("**I Cessionari**")









**PREMESSO CHE**








- (A) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, detta "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", (di seguito decreto-legge n. 185/2008);
- (B) in particolare l'Articolo 9, comma 3 bis, del citato decreto-legge n. 185/2008 prevede quanto segue: "*Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli Articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa [escluda] la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione*";
- (C) si deve procedere alla disciplina delle modalità di attuazione del suddetto Articolo 9, comma 3 bis, del suddetto decreto-legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificato dall'Articolo 1, comma 16, del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25 e ulteriormente modificato, dall'Articolo 31, comma 1-ter, del Decreto Legge 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in modo da consentire alle Imprese, che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debentrici, di conseguire liquidità a valere sui predetti Crediti.





- (D) la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 stabilisce "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" concernente il Patto di stabilità interno per enti locali e regioni.
- (E) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, dispone "*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'Articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208*", ed in particolare gli Articoli 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;
- (F) le carenze di liquidità della Regione Lazio, dovute, per ciò che attiene al pagamento degli investimenti, alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie tramite ricorso al debito, non consentono alla Regione Lazio di garantire un flusso costante collegato allo stato di avanzamento dei lavori;
- (G) la rigidità delle regole dettate dal Patto di stabilità, impone di dover differire i pagamenti a favore di Imprese creditrici a fronte di obbligazioni legittimamente assunte dall'Ente negli esercizi precedenti;
- (H) la Regione Lazio, ritiene opportuno dotarsi di uno strumento che consenta di regolare i flussi finanziari nei confronti delle Imprese al fine di immettere liquidità nel sistema economico territoriale e limitare al massimo i costi derivanti dai ritardati pagamenti;
- (I) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'Articolo 117 disciplina la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;
- (J) ai fini della definizione di credito certificabile occorre fare riferimento:
  - all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa;
  - alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;
- (K) le Imprese, al fine di ottenere un miglioramento alla attuale situazione, in termini di liquidità, causata al differimento del pagamento per le motivazioni di cui al punto (G) e dirimere ogni controversia pendente relativamente ai crediti in questione, hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere il presente protocollo che prevede la rinuncia agli interessi moratori maturati ai sensi di legge o in base a contratto ed agli accessori relativi ai predetti crediti, nonché la rinuncia al contenzioso in essere in relazione ai crediti che verranno certificati e pagati secondo le modalità di seguito specificate e la rinuncia all'attivazione di nuovo contenzioso relativamente a tali crediti, a fronte della certezza dei meccanismi di certificazione dei crediti e dei successivi pagamenti;
- (L) il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale n. 8 del 24 dicembre 2010 "*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011*", che prevede all'Articolo 9 disposizioni in merito alla Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione. Al fine di consentire la certificazione ed il pagamento dei predetti crediti secondo meccanismi certi ed uniformi, l'Articolo 9 prevede che la Regione provvede a certificare i propri debiti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni di forniture ed appalti, ai sensi dell'Articolo 9 comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modifiche, al fine di regolare i flussi finanziari nei confronti delle Imprese e degli operatori economici che intrattengono rapporti con la

Regione per le spese di investimento di cui al Titolo II dello stesso Bilancio Regionale, di garantire la prosecuzione dei lavori derivanti dalle obbligazioni legittimamente assunte e di immettere liquidità nel sistema economico territoriale.

L'articolo 9 prevede inoltre che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approvi le apposite convenzioni o protocolli d'intesa da sottoscrivere con le banche e gli intermediari finanziari al fine di mettere in atto, alle migliori condizioni economiche, le operazioni di cessione del credito certificato, indicando nella medesima Deliberazione, le modalità ed i termini di applicazione della certificazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 e s.m.i..

- (N) la Giunta Regionale in data **13 maggio 2011** ha adottato la **Deliberazione n. 215** con la quale è stato approvato il presente protocollo d'intesa, finalizzato ad assicurare alle imprese la certificazione del credito entro e non oltre i venti giorni previsti dalla norma ed il pagamento dei crediti certificati entro 12 mesi dalla data di certificazione medesima, ciò anche al fine di ottenere le migliori condizioni per un eventuale cessione a favore di banche ed intermediari finanziari autorizzati. A fronte di quanto sopra i creditori rinunciano agli interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali e qualsiasi ulteriore costo o onere maturati e maturandi sui predetti crediti, nonché rinunciano alle procedure legali attivate sui crediti certificati e ad attivare nuovo contenzioso sui crediti che pur essendo certificabili ai sensi del protocollo d'intesa non vengono richiesti in certificazione.
- (O) con il presente protocollo la Regione, le Imprese e i Cessionari intendono comporre transattivamente ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai Crediti Certificati (come di seguito definiti) nei termini e alle condizioni di seguito specificati;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**, la Regione, le Imprese e i Cessionari convengono e stipulano quanto segue.

## 1. PREMESSE E ALLEGATI


Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

## 2. OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

- 2.1 Con il presente protocollo, la Regione e le Imprese, facendosi reciproche concessioni, definiscono i termini e le condizioni dell'accordo prospettato secondo le Disposizioni previste dall'articolo 9 della Legge Regionale n.8 del 24 dicembre 2010 al fine di disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di certificazione e pagamento, evitando al contempo l'insorgere di contenzioso, in relazione alla totalità dei crediti, maturati e maturandi fino all'annualità 2012, vantati da ciascuna Impresa a fronte di spese di investimento per la Regione Lazio.

Tali crediti, per cui dovrà essere presentata richiesta di certificazione (**Allegato 4**), sono collettivamente definiti anche i "**Crediti**". A titolo di chiarimento per Credito si intende il diritto di credito, comprensivo di accessori e diritti connessi, maturati e maturandi, relativo all'importo della spesa per investimento.

In particolare, con la sottoscrizione del presente accordo:





- (i) la Regione, le Imprese e i Cessionari concordano i criteri di espletamento della procedura di certificazione (di seguito la "Procedura di Certificazione") dei Crediti e la conseguente determinazione dei Crediti Certificati, intendendosi per "Crediti Certificati" la componente capitale dei Crediti o porzione di Crediti che saranno riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili nell'ambito ed ai sensi della Procedura di Certificazione;
- (ii) la Regione Lazio e le Imprese determinano l'importo dovuto a saldo e stralcio delle pretese creditorie relative ai Crediti Certificati;
- (iii) si intendono irrevocabilmente sospesi i procedimenti legali pendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli monitori) relativamente ai Crediti richiesti in certificazione e, successivamente, rinunciati secondo quanto previsto all'Articolo 5 che segue. L'adesione al presente protocollo vale sin d'ora quale accettazione, da parte della Regione, delle rinunce agli atti del giudizio da parte delle Imprese ai sensi dell'Articolo 5.2 che segue ai sensi, e per gli effetti, dell'Articolo 306 c.p.c. (e/o dell'Articolo 629 c.p.c., ove applicabile).
- (iv) le Imprese e i Cessionari, in relazione ai crediti acquistati dalle Imprese aderenti al presente protocollo, si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti Certificati, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6.1;
- (v) I Cessionari, previa valutazione, rimessa alla loro discrezionalità, del merito creditizio di ciascuna Impresa, si impegnano a perfezionare gli atti di cessione, ai termini e alle condizioni sancite nel presente protocollo d'intesa, con le Imprese di cui all'Allegato 1.

2.2 la Regione, le Imprese e i Cessionari convengono che oggetto del presente accordo saranno solo i Crediti Certificati sulla base dei criteri di cui al successivo Articolo 3. La Regione, le Imprese e i Cessionari si danno, pertanto, reciprocamente atto della circostanza che l'oggetto del presente accordo sarà determinato in via definitiva e certa con il completamento della Procedura di Certificazione, ai sensi dell'Articolo 1346 c.c., e l'espunzione dal presente accordo dei Crediti che non saranno certificati non potrà essere considerato come fenomeno di risoluzione parziale del presente protocollo.

2.3 Qualora i Crediti o parte degli stessi, precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo: (a) siano nella titolarità di cessionari *pro soluto* (il/i "Cessionario/i *Pro Soluto*") o *pro solvendo* (il/i "Cessionario/i *Pro Solvendo*"); ovvero (b) relativamente a tali Crediti o a parte degli stessi, siano stati conferiti mandati all'incasso a soggetti terzi (il/i "Mandatari/o all'Incasso"), tali soggetti potranno partecipare al presente accordo a condizione che ricorrano le seguenti circostanze:

- (i) i Cessionari *Pro Soluto* abbiano acquistato i Crediti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli Articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (il "R.D. n. 2440/1923"), alla Regione e detta notifica sia stata da questa ricevuta entro, e non oltre, il giorno di sottoscrizione del presente accordo;
- (ii) i Cessionari *Pro Solvendo* abbiano acquistato i Crediti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, alla Regione e tale notifica sia stata da questa ricevuta entro, e non oltre, il giorno di sottoscrizione del presente accordo ed a condizione che le relative Imprese cedenti aderiscano al presente accordo;
- (iii) i Mandatari all'Incasso dei Crediti delle Imprese abbiano ricevuto il mandato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli Articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, alla Regione e tale notifica sia stata da questa ricevuta entro, e non oltre, il giorno di sottoscrizione del presente accordo ed a condizione che le relative Imprese mandanti aderiscano al presente accordo.

In tal caso i riferimenti contenuti nel presente accordo ad Imprese si dovranno intendere, ove applicabili, come riferimenti anche ai Cessionari *Pro Soluta*, ai Cessionari *Pro Solvendo* e ai Mandatari all'Incasso, titolari dei crediti precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo; resta inteso che, con riferimento ai Cessionari, il principio di "totalità" di cui all'art. 2.1, 1° comma, sarà riferito solo ai Crediti acquisiti in cessione per singola Impresa e non alla totalità dei Crediti acquisiti in cessione e vantati nei confronti della Regione Lazio.

2.4 Qualora i Cessionari *Pro Solvendo* e i Mandatari all'Incasso, di cui al precedente Articolo, non intendano recepire il presente protocollo d'intesa, le Imprese potranno richiedere la certificazione dei predetti Crediti soltanto revocando le predette Cessioni *Pro Solvendo* e i Mandati all'Incasso mediante atto pubblico, scrittura privata o scambio di corrispondenza, nel rispetto delle formalità di cui agli Articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, alla Regione ed a condizione che tale notifica sia stata da questa ricevuta entro, e non oltre, il giorno di sottoscrizione del presente accordo.

2.5 la Regione e le Imprese convengono che le Imprese che vantano Crediti per spese di investimento nei confronti della Regione Lazio in qualità di mandatarie o mandanti di una ATI - Associazione Temporanea di Impresa - potranno partecipare al presente accordo sia in qualità di soggetto unico rappresentante la stessa ATI che come Impresa singola.

### 3. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

3.1 La Regione e le Imprese si danno reciprocamente atto che le Imprese, a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, consegneranno le richieste di certificazione dei rispettivi Crediti, secondo il modello predisposto dalla Regione (Allegato 4), in formato elettronico.

3.2 La Regione concluderà la Procedura di Certificazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta di certificazione ai sensi dell'Articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza n. 29 del 19/05/2009.

3.3 La Regione e le Imprese concordano espressamente che la Procedura di Certificazione non potrà avere ad oggetto posizioni creditorie relative a interessi, spese o altri accessori, ma comprenderà esclusivamente la sorte capitale dei Crediti.

3.4 La Procedura di Certificazione avrà ad oggetto i Crediti richiesti in certificazione ad eccezione dei Crediti:

(i) oggetto di cessione (quali cessione *pro soluta*, *pro solvendo*, *ex lege* factoring o ex l. 130/1999 o cessione in garanzia), mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati notificati alla Regione oltre i termini di cui all'Articolo 2.3 o non siano stati revocati ai sensi dell'Articolo 2.4, fermo restando quanto previsto all'Articolo 9;

(ii) di cui la sola parte interessi maturata sul capitale sia stata oggetto di cessione (quali cessione *pro soluta*, *pro solvendo*, *ex lege* factoring o ex l. 130/1999 o cessione in garanzia) o mandato all'incasso in favore di terzi a meno che le predette cessioni o mandati all'incasso non siano state revocati con atti formalizzati nel rispetto delle formalità di cui al R.D. n. 2440/1923 e notificati, nella loro interezza, alla Regione entro i termini di cui all'Articolo 2.4;

(iii) che siano stati integralmente soddisfatti dalla Regione in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore delle Imprese prima della sottoscrizione del presente accordo. In caso di soddisfazione parziale i Crediti saranno certificati per la sola residua parte non ancora soddisfatta;



- (iv) in relazione ai quali, prima della data di sottoscrizione del presente accordo, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
- (v) che siano relativi ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), rivalutazione monetaria e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediamente connesso a tali Crediti;

3.5 A conclusione della Procedura di Certificazione la Regione Lazio si obbliga a trasmettere la certificazione del credito (di seguito definito l'“Atto di Certificazione”) alle Imprese e ai Cessionari secondo il modello predisposto (Allegato 5). Qualora il Credito sia stato oggetto di cessione la Regione si impegna a comunicare ai Cessionari l'accettazione della cessione che potrà essere riportata anche in sede di Certificazione.

3.6 Le Imprese e i Cessionari danno atto che:

- (a) la Regione, all'atto del ricevimento delle cessioni di credito, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, si impegna ad effettuare le verifiche previste dalla circolare 29 del 8 ottobre 2009 al fine di procedere all'accettazione delle cessioni di credito stesse, debitamente notificate, e procedere quindi alla verifica prescritta dall'Articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 29 settembre 1973, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008;
- (b) la Regione effettuerà la procedura di certificazione secondo il principio che riconosce come certi, liquidi ed esigibili tutti i crediti muniti di “Richiesta di mandato” effettuata da parte del competente Ufficio regionale, nonché nel rispetto della normativa di settore in vigore, fermo restando quanto stabilito al precedente punto (a);
- (c) la mancata certificazione, in tutto o in parte, di uno o più Crediti da parte della Regione non costituirà fonte di responsabilità per la stessa.

3.7 La violazione dei requisiti posti dagli Articoli 2.3 e 2.4 che precedono costituiranno motivo di diniego della certificazione per i Crediti interessati.

#### 4 DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO

4.1 la Regione e le Imprese convengono di transigere e regolare le posizioni di debito-credito e le pretese, anche risarcitorie, relative ai Crediti Certificati, nei termini e alle condizioni economiche di seguito riportate:

- (a) La Regione si impegna ad effettuare il pagamento dei Crediti Certificati nei seguenti termini:
  - (i) entro 12 (dodici) mesi dalla data di certificazione, il pagamento relativo alla sorte capitale dei Crediti Certificati, senza oneri per la finanza pubblica;
  - (ii) qualora la Regione non dovesse effettuare il pagamento entro 12 mesi dalla data di certificazione, dal giorno successivo alla data di pagamento prevista ai precedenti punti (i) e (ii) e : 1) fino al 60°giorno, maturerà sui Crediti Certificati, un tasso di interesse pari all'Euribor ad un mese, media mese precedente, maggiorato di 1,30 punti percentuali, divisore 365, calcolato sull'importo dei Crediti Certificati; 2) dal 61° giorno al 180° giorno maturerà sui Crediti Certificati, un tasso di interesse pari all'Euribor ad un mese, media mese precedente, maggiorato di 1,80 punti percentuale, divisore 365, calcolato sull'importo dei Crediti Certificati; 3) dal 181°

in poi maturerà sui Crediti Certificati, un tasso di interesse pari all'Euribor ad un mese, media mese precedente, maggiorato di 2,30 punti percentuale, divisore 365, calcolato sull'importo dei Crediti Certificati. E' comunque facoltà delle Imprese o dei Cessionari nel caso di inadempimento al pagamento entro 12 mesi dalla data di Certificazione di cui all'arti.4.1 lett.(a) punto (i), eccipire la risoluzione del presente Accordo ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10.

(b) Ciascuna Impresa:

- (i) accetta il pagamento dei Crediti Certificati di cui al paragrafo (a) del presente Articolo, come pagamento a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa - anche a titolo di interessi legali e di mora anche contrattuali, rivalutazione monetaria, spese legali e/o qualsiasi ulteriore accessorio e/o costo e/o onere - precedentemente vantata con riferimento a detti Crediti Certificati, e a rinunciare a qualsiasi pretesa per il pagamento di importi ulteriori in relazione a detti Crediti Certificati; e
- (ii) rinuncia ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore inerente i Crediti Certificati, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 6.2.

4.2 Resta inteso che la Regione provvederà al pagamento degli importi di cui all'Articolo 4.1(a) a condizione che le Imprese siano adempienti agli obblighi previsti a carico delle stesse al successivo Articolo 5.

## 5 DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI

5.1 Dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, le Imprese non attiveranno nuovi procedimenti giudiziari o stragiudiziali e dovranno aver sospeso qualsivoglia procedimento pendente dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente ai Crediti richiesti in certificazione, o comunque, ove non fosse giuridicamente possibile procedere a tale sospensione, dovranno in ogni modo evitare atti di impulso a detti procedimenti (anche mediante il ricorso agli strumenti di cui agli Articoli 309 e 631 del c.p.c. e facendo, comunque in modo che non siano loro assegnate somme derivanti dalle procedure di recupero coattivo dei relativi Crediti) o, comunque, dovranno compiere attività di natura meramente conservativa, nei procedimenti in questione, dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino alla data di effettivo pagamento da parte della Regione secondo quanto previsto dall'Articolo 3.6 che precede. Per atti di natura meramente conservativa si intenderanno quelle attività processuali strettamente necessarie allo scopo di evitare la decadenza di diritti o azioni della Regione e delle Imprese, in conseguenza del decorrere del tempo, quali, a titolo esemplificativo, la notificazione di un decreto ingiuntivo qualora la data ultima di efficacia dello stesso, ai sensi dell'Articolo 644 c.p.c., cada prima del completamento della Procedura di Certificazione, oppure la richiesta di pignoramento allo scopo di evitare la perdita di efficacia del precetto precedentemente notificato, ai sensi dell'Articolo 481 c.p.c. Le Imprese sosterranno, ciascuna autonomamente, i costi e le spese relative alle suddette incombenze e terranno comunque indenne la Regione da qualsiasi onere od importo associato o collegato ad eventuali azioni giudiziarie o procedure esecutive attivate e/o non sospese o, comunque, proseguite con riferimento ai Crediti.

5.2 Entro, e non oltre, 10 giorni dalla data di effettivo pagamento, le Imprese dovranno, per i relativi Crediti Certificati nonché (ove del caso) per i Crediti previsti dall'Articolo 6.2, procedere alle rinunce agli atti del giudizio depositando presso l'autorità giudiziaria competente, o notificando, apposita dichiarazione di rinuncia irrevocabile, senza riserve o condizioni, agli atti del giudizio

riguardanti i procedimenti pendenti concernenti i crediti suddetti. Per espresso accordo tra le Imprese e la Regione, il rinunciante non sarà tenuto al rimborso delle spese legali, che dovranno sempre intendersi come integralmente compensate tra le parti.

5.3 Le Imprese procedenti in procedure esecutive avviate contro la Regione dovranno inserire, nelle dichiarazioni di rinuncia agli atti giudiziari indicate all'Articolo 5.2, anche apposita istanza di svincolo totale o, nel caso di crediti parzialmente certificati, istanza di svincolo parziale, dei beni soggetti ad esecuzione e dovranno tempestivamente fornire tutti i documenti e compiere quegli atti utili o necessari per il perfezionamento dello svincolo in questione.

5.4 Ove le Imprese non dovessero adempiere agli obblighi assunti ai sensi del presente Articolo 5, ciascuna Impresa dovrà:

- (i) restituire, a prima domanda ed ogni eccezione rimossa, alla Regione gli importi che quest'ultima abbia effettivamente dovuto corrispondere a causa della mancata tempestiva rinuncia o richiesta di svincolo nei termini sopra indicati da parte di ciascuna Impresa;
- (ii) rimborsare alla Regione ogni spesa e costo, anche legale, da quest'ultima sostenuto e documentato;
- (iii) malleverare, altresì, la Regione da qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto ed onere a causa del mancato adempimento degli obblighi assunti da ciascuna Impresa ai sensi del presente protocollo d'intesa.

5.5 Con particolare riguardo agli adempimenti previsti all'Articolo 5.2 che precede e laddove le Imprese non dovessero tempestivamente darvi corso, le Parti concordano, dandosene reciprocamente atto, che il presente protocollo varrà - con decorrenza dalla scadenza del termine di cui all'Articolo 5.2 che precede ed in riferimento ai Crediti Certificati - come rinuncia stragiudiziale agli atti del giudizio, da parte di ciascuna Impresa, valevole ai sensi dell'Articolo 306 c.p.c. (o rinuncia stragiudiziale all'azione esecutiva ai sensi dell'Articolo 629 c.p.c., a seconda del caso), rinuncia che si intende ad ogni effetto accettata dalla Regione con il presente accordo. Le Imprese dichiarano e danno atto che il presente protocollo varrà altresì come istanza di svincolo nelle procedure esecutive del caso, secondo quanto previsto dall'Articolo 5.3 che precede;

5.6 Ciascuna Impresa si impegna a far sì che, entro 20 (venti) giorni dalla data di pagamento, tutti i suoi procuratori consegnino le dichiarazioni di rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'Articolo 68 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

## 6 CREDITI NON CERTIFICATI, CREDITI NON RICHIESTI IN CERTIFICAZIONE E CESSIONE A TERZI DI ACCESSORI MATURATI SUI CREDITI

6.1 Impregiudicato quanto previsto all'Articolo 3.5 e all'Articolo 6.2, la Regione riconosce che i Crediti che non saranno certificati o la porzione dei Crediti che non sarà certificata all'esito della Procedura di Certificazione (di seguito definiti i "Crediti Non Certificati"), non saranno in alcun modo pregiudicati dalla mancata certificazione, rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente all'avvio della Procedura di Certificazione ed impregiudicata la possibilità per il loro legittimo titolare di esercitare ogni diritto, richiesta, ragione e pretesa in relazione a detti Crediti Non Certificati ivi inclusa la possibilità, ove consentito dalla legge, di dare seguito ai relativi Procedimenti Pendenti. In ragione di ciò gli obblighi di rinuncia di cui al precedente Articolo 5, non riguarderanno i Procedimenti Pendenti relativi a Crediti Non Certificati ma, ove necessario, le domande proposte saranno modificate in modo da escludere qualsiasi pretesa o azione riguardo ai Crediti Certificati, ai sensi del precedente Articolo 5, nonché la quota degli interessi, della



rivalutazione monetaria e dei diritti ed onorari dei procuratori riferibile all'ammontare di detti Crediti Certificati.

6.2 La Regione e le Imprese concordano che qualora le Imprese abbiano chiesto la Certificazione solo per parte dei propri Crediti, in relazione ai Crediti certificabili per i quali non sia presentata, per qualsivoglia motivo, richiesta di certificazione nei termini previsti all'Articolo 3, compresi i relativi interessi ed accessori, (di seguito definiti i "Crediti Non Richiesti in Certificazione") ciascuna Impresa rinuncia alle procedure legali attivate, giudiziali o stragiudiziali, e ad attivare nuovo contenzioso. Su tali Crediti (inclusi i relativi interessi di legge o contrattuali maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge o contrattuale) si considereranno quindi integralmente rinunciati i Procedimenti Pendenti e ciascuna Impresa procederà nei medesimi termini e con le medesime modalità previste al precedente Articolo 5.

6.3 Quanto previsto all'Articolo 6.1 che precede non sarà applicabile nel caso in cui le Imprese avranno richiesto la certificazione di crediti relativi agli interessi maturati sui Crediti Certificati. Coerentemente con quanto previsto nel presente protocollo, i crediti relativi agli interessi sui Crediti Certificati si intenderanno integralmente rinunciati e, pertanto, non saranno più azionabili contro la Regione per il venir meno del relativo titolo. La Regione procederà, sulla base del presente protocollo, alla chiusura definitiva delle relative posizioni contabili, ove esistenti.

6.4 Tenuto anche conto di quanto rappresentato e garantito dall'Articolo 8, in caso di certificazione e pagamento di Crediti che siano stati interessati da cessioni e/o conferimenti di mandati all'incasso a favore di soggetti terzi che dovessero essere relativi alla sola quota di interessi maturati sulla sorte capitale dei Crediti medesimi, le Imprese e i Cessionari saranno obbligati a rimborsare a prima domanda, ogni eccezione rimossa, alla Regione gli importi pagati rispettivamente all'Impresa o al Cessionario. In caso di pronta mancata restituzione delle predette somme erroneamente ricevute matureranno a favore della Regione gli interessi al tasso legale di cui all'Articolo 1284 c.c. dal giorno di incasso al giorno di effettiva restituzione.

## 7 EFFETTI DELL'ACCORDO

7.1 Fermo ed impregiudicato quanto previsto al precedente Articolo 6.1 per i Crediti Non Certificati, con la sottoscrizione del presente protocollo, le Imprese nei confronti della Regione da un lato e la Regione, dall'altro, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche per danni e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente ai Crediti Certificati. Rimangono impregiudicati tutti i rispettivi diritti delle parti, anche risarcitori e/o relativi ad interessi, siano essi già oggetto di riserva e/o azione o ancora deducibili, relativi ai **Crediti Non Certificati** ovvero estranei al presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6.2.

7.2. Le Imprese e i Cessionari si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a rimborsare alla Regione, a prima domanda ed ogni eccezione rimossa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di valuta di accredito sul conto corrente della relativa Impresa o Cessionario qualsiasi somma che venga o sia stata per errore o comunque involontariamente (anche in virtù di procedura di esecuzione forzata) pagata dalla Regione all'Impresa o al Cessionario successivamente alla stipula del presente accordo, in relazione ai Crediti Certificati, tenendo indenne e manlevando altresì la Regione da qualsiasi onere da questa sostenuto, anche indirettamente, in relazione a tali evenienze. Qualora la restituzione di dette somme non dovesse avvenire nei termini sopra indicati, su tali somme non tempestivamente rimborsate saranno dovuti gli interessi al tasso legale di cui all'Articolo 1284 c.c. calcolati sulla somma pagata dal giorno di accredito al giorno di effettiva restituzione.

7.3 Resta inteso che, successivamente al rilascio dell'Atto di Certificazione da parte della Regione, non potrà essere sollevata alcuna contestazione in relazione alla entità del prezzo, alla qualità, alla



quantità e alla tempestività delle prestazioni contrattuali rese dalle Imprese nonché dei contributi concessi con riferimento ai Crediti Certificati.

Le Imprese che avessero già sottoscritto il Protocollo d'intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 26 novembre 2010, con la sottoscrizione del presente accordo recedono dal suddetto Protocollo d'intesa ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 ivi contenuto.

## 8 DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE IMPRESE E/O DEI CESSIONARI PRO SOLVENDO E/O DEI CESSIONARI PRO SOLUTO E/O DEI MANDATARI ALL'INCASSO

Le Imprese e gli eventuali Cessionari di cui all'Articolo 2.3, dichiarano e garantiscono altresì alla Regione, che i Crediti in relazione ai quali viene effettuata la richiesta di certificazione sono nella propria esclusiva ed incondizionata titolarità, dichiarano altresì e garantiscono alla Regione di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto della richiesta di certificazione.

## 9 CEDIBILITA' DEI CREDITI

- 9.1 Ciascuna Impresa potrà cedere i Crediti oggetto del presente protocollo d'intesa ai Cessionari aderenti allo stesso, a condizione che siano ceduti nella loro totalità senza frazionamenti. Gli atti di cessione, che dovranno contenere un impegno del Cessionario a rispettare integralmente i termini del presente protocollo d'intesa, devono intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per ciascun successivo Cessionario nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere notificati alla Regione a mezzo Ufficiale Giudiziario nel pieno rispetto delle forme di cui agli Articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923.
- 9.2 I Cessionari, fermo quanto previsto nell'Articolo 2.1(v), ed una volta ricevuta la comunicazione dell'accettazione di cessione da parte della Regione, si impegnano ad assicurare alle Imprese l'erogazione dell'importo certificato dalla Regione entro 20 giorni dalla data di certificazione. I Cessionari si impegnano a contenere gli oneri a carico delle Imprese sui Crediti Certificati, applicando le condizioni di cui all'Allegato 6, pubblicato sul sito della Regione Lazio, con un prezzo d'acquisto per le Imprese onnicomprensivo comunque non superiore al 3,75 % del Credito Certificato, calcolato su una base di pagamento a 12 mesi, e parametrato sull'effettivo numero di giorni intercorrenti tra la data di cessione del credito e la data di pagamento indicata nell'Atto di certificazione. Regione, Imprese e Cessionari convengono che il suddetto prezzo di acquisto è suscettibile di revisione nel caso di variazione – in aumento o diminuzione – di uno 0,50% rispetto al Tasso Euribor a 3 mesi di periodo (pari al \_\_\_\_\_ alla data della presente) . Al verificarsi della suddetta condizione i Cessionari ne daranno comunicazione alla Regione applicando il nuovo prezzo di acquisto alle cessioni aventi data successiva alla predetta comunicazione.
- 9.3 In caso di mancato rispetto dei tempi e delle procedure sopra previste per la notifica delle cessioni, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati dalla Regione ai rispettivi cedenti.

## 10 DURATA E RISOLUZIONE

- 10.1 Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2012 e potrà essere rinnovato di altri due anni previa Deliberazione della Giunta Regionale con accettazione, mediante comunicazione scritta, delle Imprese e/o dei Cessionari. Il recesso non opererà in relazione ai Crediti richiesti in certificazione precedentemente alla data del recesso stesso, per i quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile ai soli Crediti richiesti in certificazione successivamente alla data dello stesso. In caso di recesso ai sensi del presente Articolo resta inteso che non verranno in alcun modo pregiudicati i diritti delle Imprese e/o dei Cessionari relativi ai Crediti Non Certificati di cui al



precedente Articolo 6.1, e resteranno salvi gli impegni assunti dalle parti fino alla data di comunicazione dello stesso. L'adesione al presente protocollo d'intesa potrà avvenire durante tutto il periodo di validità dello stesso, di cui all'Articolo 10.1 che precede, attraverso la sottoscrizione del presente accordo da parte di ciascuna Impresa, singolarmente o tramite procura rilasciata ad una Associazione di categoria, e di ciascun Cessionario.

- 10.3 Il presente protocollo d'intesa non ha in nessun caso effetto novativo dei rapporti di debito riferibili ai Crediti oggetto dello stesso e, pertanto, le Imprese e i Cessionari avranno la facoltà, decorsi 6 (sei) mesi dalle scadenze di pagamento stabilite all'Articolo 4.1., di intenderlo risolto ex Articolo 1456 c.c., dandone comunicazione scritta alla Regione, qualora la stessa non adempia perfettamente alle obbligazioni assunte, con particolare riferimento a quanto previsto dagli Articoli 3.2, 3.5 e 4.1. Conseguentemente, le Imprese e i Cessionari, qualora lo riterranno opportuno, potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente Articolo: in tal caso, il presente protocollo d'intesa si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'Articolo 1456, 2° comma, c.c., e i soggetti in questione torneranno nel pieno possesso dei propri Crediti, i quali retrocederanno alla situazione di fatto e di diritto presente prima della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, fatti salvi gli effetti della certificazione eventualmente intervenuta. Successivamente, le Imprese e i Cessionari saranno quindi legittimati a riprendere i Procedimenti Pendenti ed a promuovere nuovi procedimenti, per il soddisfacimento integrale delle proprie ragioni creditorie rimaste insoddisfatte.

## 11 SPESE


- 11.1 Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'art. 11.2 che segue.
- 11.2 In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

## 12 COMUNICAZIONI

- 12.1 Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata agli indirizzi delle parti riportati nel presente protocollo d'intesa, presso cui eleggono domicilio, ovvero ad altro indirizzo che ciascuna di esse potrà di volta in volta comunicare alle altre Parti con le modalità di seguito indicate.
- 12.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere espresso, trasmissione fax con conferma di ricezione o posta elettronica.
- 12.3 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente accordo, qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente protocollo d'intesa si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi riportati nel presente accordo e ricevuti alla data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero nella ricevuta del corriere (se inviati a mezzo corriere espresso) ovvero alla data di invio della trasmissione (se inviata a mezzo fax o posta elettronica entro le ore 17.00 di un "Giorno Lavorativo", intendendosi per tale tutti i giorni dell'anno esclusi sabato, domenica ed ogni ulteriore festività in base agli effetti civili in Italia).

## 13 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten signature]*